TUA S.p.A. –

S C H E M A D I C O N T R A T T O

Servizio di esecuzione restyling di n. 3 automotrici termiche
Aln 776 di costruzione Fiat Ferroviaria con fornitura in opera di materiali.

(CIG _____ - CUP _____OQ_____)

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ....., nella sede del committente come in appresso designato,

TRA

la **TUA S.p.A.**, con sede in .....n. ....a .....(.....), partita IVA ....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Committente», per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. ..... in data ....., il .....nato a ..... il ..... nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

E

(nel caso di aggiudicazione ad uno degli operatori economici di cui all'art. 90) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici)

la **Società** .....,
con sede sociale in Via ..... n. ..... a ..... (.....),codice fiscale ..... e partita IVA ....., di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitrice», per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo ..... il Sig. ..... nato a ..... il .../.../... nella sua qualità di .....,

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese
capogruppo mandatario dell'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese di tipo ..... [(i)]
costituito con atto notaio ..... in ....., rep. ...../racc. ..... in data ....., tra essa medesima e i seguenti operatori economici mandanti:
1) .....
con sede in ..... , via ..... , ... ;
codice fiscale e partita IVA .....
2) .....
con sede in ..... , via ..... , ... ;
codice fiscale e partita IVA .....;
3) .....
con sede in ..... , via ..... , ... ;
codice fiscale e partita IVA .....;
nonché la Società [(ii)] .....
con sede in ..... , via ..... , ... ;
codice fiscale ..... e partita IVA cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207,

di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitrice»;

PREMESSO

- che la Committente ha la necessità di procedere all'esecuzione della prestazione in epigrafe seguito, per brevità, indicata come «prestazione»;
- che ai fini suddetti, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di seguito nel presente contratto denominato semplicemente «codice» o «codice dei contratti», è stata esperita apposita gara a procedura aperta n. 322/2015, a seguito della relativa autorizzazione a contrarre rilasciata dal Consiglio di amministrazione della Committente con delibera n. …./……. del ……;
- che la Commissione di gara appositamente nominata dalla Committente con lettera prot. n. ….. del ……. ha aggiudicato in via provvisoria la gara al ……, nel seguito anche operatore economico, come da verbale/i in data ……;
- che l'offerta del suddetto operatore economico aggiudicatario è stata ritenuta, con atto del ……, non anomala dall'apposita Commissione nominata dalla Committente;

(ovvero in alternativa)

- che l'offerta del suddetto operatore economico aggiudicatario è stata ritenuta anomala a seguito di apposita verifica conclusa con atto in data …… dell'apposita Commissione nominata dalla Committente e che, pertanto, la gara è stata aggiudicata alla Società ……, risultata seconda nella graduatoria stilata dalla Commissione di gara, la cui offerta non è risultata anomala alla verifica della citata Commissione;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti speciali richiesti e dichiarati, come da relativa… attestazione… in data ……;
- che il Consiglio di amministrazione con delibera n. …../……. del …….. ha aggiudicato in via definitiva la gara al ……, in pendenza dell'efficacia della stessa aggiudicazione definitiva (solo se ricorre il caso per urgenza);
- che con lettera …….. del …….. è stato comunicato alla Fornitrice il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a seguito di apposita attestazione del …….. in data ……;
- che il Consiglio di amministrazione con delibera n. …../……. del …….. ha aggiudicato in via definitiva ed efficace la procedura;

(se è stata acquisita la comunicazione prefettizia antimafia)

- che dalla informativa della Prefettura di …….. n. ……. in data …….. non risulta a carico dell'operatore economico alcuna causa di divieto indicata dal d.lgs. n. 159/2011 come modificato e integrato con d.lgs. n. 153/2014 o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

(se <u>non</u> è stata acquisita la comunicazione prefettizia antimafia)

- che sussistono motivi di somma urgenza per la stipula del contratto in quanto …….. e che a tutt'oggi non è stata rilasciata, in esito alla richiesta della Committente prot. n. …….. del ……., la relativa informativa prefettizia antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. come modificato e integrato con d.lgs. n. 153/2014;
- che la Fornitrice ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. ….. del presente contratto ;
- che la Fornitrice ha presentato anche ……
- che pertanto si può procedere alla stipula del presente contratto nei termini prescritti,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Richiamo delle premesse

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 2
Oggetto

1. La Committente alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel presente contratto e relativi allegati, come elencati all'art. 7, comma 1, affida alla Fornitrice che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirle, le prestazioni citate in premessa, di seguito sintetizzate, e come in dettaglio riportate nel Capitolato tecnico prestazionale (CSA) allegato.

……/……..(come da atti di gara) ……

Art. 3

Importo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € ……..,…… (euro …… e centesimi ……). di cui €. …… per prestazioni vere e proprie ed €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il contratto è stipulato "a corpo".

Art. 4

Prezzi contrattuali

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto, regolate come previsto all'art. 3, saranno compensate ai prezzi unitari dell'**Elenco prezzi delle prestazioni contrattuali** di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a), corrispondenti ai prezzi offerti dalla Fornitrice in esito alla gara in premessa (All ……..).

Art. 5

Durata del contratto e Termini di consegna

1. La prestazione dovrà essere riconsegnata secondo le tempistiche stabilite all'art. 6 del CSA ed ultimata entro 360 giorni dalla data di consegna dei rotabili come da apposito verbale firmato in contraddittorio dalle parti dopo la stipula del presente contratto. Originale di tale verbale di consegna resterà depositato agli atti del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

Art. 7

Documenti che fanno parte del contratto

1. Al presente contratto sono allegati:
   a) l'Elenco dei prezzi delle prestazioni contrattuali ovvero offerta economica presentata in sede di gara (All. 1);
   b) il Capitolato Tecnico prestazionale – CSA - (All. 2);
   c) Eventuale dichiarazione di sub-appalto (All …..) (se ricorre il caso);
   d) Dichiarazione ai sensi l. 136/2010 e s.m.i.
   e) Copia garanzia contrattuale prestata (All. …)
   f) Offerta tecnica presentata in sede di gara (All.…)
   g) DUVRI (All. ….)
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo firmati in duplice copia dalle parti contraenti e catalogati sotto le lettere a fianco di ciascuno di essi indicate fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 8

Responsabili dell'esecuzione del contratto per conto della Committente

1. Fermo restando le attribuzioni del legale rappresentante e dell'organo di amministrazione della Committente, la stessa ha nominato con verbale del delibera n. …./…… del ……:
   a) Responsabile della fase di esecuzione del presente contratto l'Ing. Luigi Di Diego dipendente della Committente con qualifica di Direttore di esercizio e Professionista Preposto;
   b) Direttore dell'esecuzione del presente contratto l'Ing. Sandro Imbastaro.
2. Ogni variazione del responsabile e del direttore di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata alla Fornitrice a cura della Committente.

Art. 9

Rappresentante e domicilio della Fornitrice

1. Il rappresentante della Fornitrice per la gestione del presente contratto è il ……
2. La Fornitrice ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si

intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

3. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente devono essere tempestivamente notificate alla Committente a cura della Fornitrice.

Art. 10

Fatturazioni e anticipazione

1. Le fatture saranno emesse dalla Fornitrice per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate, secondo le previsioni di cui all'art. 9 del CSA.
2. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono ed il codice CIG in epigrafe indicato.
3. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito alla Fornitrice, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la stessa Fornitrice possa accampare pretese al riguardo.
4. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.

(solo nel caso di ATI)

5. Le fatture dovranno essere emesse dalla R.T.I. separatamente da parte di ciascun componente con riferimento alla propria quota di partecipazione alla R.T.I. stessa pari al .....% in capo alla capogruppo e al ....% in capo alle mandanti, per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate.
6. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono.
7. Le fatture emesse dalle mandanti dovranno indicare espressamente che i pagamenti relativi alla fatture stesse dovranno essere effettuati sul numero di conto corrente bancario intestato alla capogruppo di cui al successivo art. 11. Le fatture dovranno indicare anche il relativo CIG in epigrafe indicato.
8. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito al soggetto emittente la fattura, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data prevista per il pagamento della fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la capogruppo e le mandanti possano accampare pretese al riguardo.
9. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.
10. Le parti dichiarano espressamente di prendere atto di quanto previsto dall'art. 9 del CSA circa il pagamento anticipato del 20% da fatturare alla stipula contrattuale.

Art. 11

Termini e modalità di pagamento

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, secondo previsioni di cui all'art. 9 del CSA, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice n....., dalla stessa intrattenuta con la Banca ..... (Codice IBAN .....), con riferimento al CIG e CUP in epigrafe ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010 e s.m.i. sul quale sono autorizzati ad operare: .....
.....
.....

   La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

(solo nel caso di ATI)

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice capogruppo ..... n. ....., dalla stessa intrattenuta con la Banca ..... – agenzia di .....(Codice IBAN .....). con riferimento al CIG e CUP in epigrafe indicati, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 sul quale sono autorizzati ad operare: .....
   .....
   .....
   La Fornitrice capogruppo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., dichiarando espressamente che provvederà essa stessa alla corresponsione delle somme dovute alle mandanti accreditate dalla Sangritana sul proprio succitato conto corrente
   La fornitrice capogruppo si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Le parti dichiarano espressamente di prendere atto di quanto previsto dall'art. 9 del CSA circa il pagamento anticipato del 20% da fatturare alla stipula contrattuale, per quanto attiene all'obbligo di presentazione, contestualmente alla fattura, di fidejussione di pari importo resa ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., a pena di mancato pagamento della fattura stessa.

Art. 12
Revisione prezzi

1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili non essendo ammessa in alcun caso la loro revisione.

Art. 13
Garanzia di contratto o cauzione definitiva. Assicurazione.

1. La Fornitrice ha prestato la garanzia di contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale di fornitura a mezzo ..... dell'importo di € ....., rilasciata da .....

2. Ai sensi e a chiarificazione delle previsioni di cui all'art. 7 del CSA, si stabilisce che la suddetta garanzia sarà svincolata dopo il collaudo regolare del terzo ed ultimo rotabile per la quota parte del 95%, fermo restando che lo svincolo della restante quota del 5% sarà effettuato allo scadere del periodo di garanzia aggiuntivo offerto in sede di gara pari a mesi _____ decorrenti dalla data di collaudo dell'ultimo dei rotabili riconsegnato, come da apposito verbale di collaudo redatto dal responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

Art. 14
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. La Fornitrice è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
   a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
   b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
   d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.

Art. 15

Altre condizioni di contratto - Sub-appalto

1. Ferme restando le altre condizioni del presente contratto e relativi allegati, in particolare, per: [iii]
   a) a ..... si applica quanto previsto al punto/art. ... del .....;
   b) a ..... si applica quanto previsto al punto/art. ... del .....;
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, come da apposita **Dichiarazione di subappalto** firmata in duplice originale dalle parti contraenti ed allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale **(All. ...)**, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad inviare alla stazione appaltante nella persona del Direttore dei lavori o dell'esecuzione copia dei contratti di subappalto contenenti espressamente, oltre a quant'altro previsto dalle normative vigenti, le seguenti clausole: "l'impresa subappaltatrice-subcontraente nell'ambito del presente contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e la Società identificato con il CIG ed il CUP in epigrafe assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; l'impresa subappaltatrice-subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

Art. 16

Segretezza e utilizzo informazioni

1. La Fornitrice s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchesia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
3. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy.

Art. 17

Trasparenza dei prezzi

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18

Auditing e vigilanza

1. Per il presente contratto la Fornitrice è obbligato a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella della Committente, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dalla Committente e documentata ai sensi di legge al fine di consentire in ogni momento idonee verifiche, mettendola a disposizione della stessa e/o del soggetto da questa incaricato ovvero degli Organi di vigilanza (Regione Abruzzo, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ecc.) tutte le volte che ne facessero richiesta.

Art. 19

Trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. La Fornitrice acconsente, ai sensi della Legge n. 675/96 come modificata con d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Committente, nel rispetto della suddetta Legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Committente sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. La Fornitrice è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Committente come ad esempio:
   a) per dare esecuzione ad obblighi di legge,
   b) per esigenze di tipo operativo e/o gestionale,
   c) per esigenze preliminari alla stipula del presente contratto e relativi annessi,
   d) per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. La Fornitrice è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere

esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 come di seguito riportati.

7. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
   a) di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b) di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
   c) di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
   d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 20

Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

Art. 21

Controversie e Foro competente

1. Le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Lanciano.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22

Validità del contratto

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna approvazione.
2. *(da riportare solo se ricorre il caso)* In deroga al comma 1 del presente articolo le parti danno atto che il contratto stesso è stipulato, per motivi di somma urgenza, in pendenza dell'acquisizione dell'informativa prefettizia in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi d.lgs. n. 153/14, con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e modificative al d.lgs. 159/11, recante il Codice Antimafia. Per tale motivo il contratto stesso è sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 3 d.lgs. n. 153/14. Qualora dalla successiva informativa del prefetto risultasse la sussistenza di una causa di divieto previste o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procede ai sensi del medesimo art. 3 dello stesso decreto.

PER LA FORNITRICE PER LA COMMITTENTE

CV/ 323 2.b SCH CONTR
Rev. 17.2.2016

[i] *Completare con le parole* «orizzontale» *o* «verticale» *oppure* «orizzontale e verticale», *a seconda del caso.*

[ii] *Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.*

[iii] *Solo se ricorre il caso.*